

# Ordinanza sui nomi geografici (ONGeo)

del 21 maggio 2008 (Stato 1° gennaio 2024)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 20 della legge del 23 giugno 2006<sup>1</sup> sull'armonizzazione dei registri;  
visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 7, 22 capoverso 3 e 29 capoverso 3 della legge  
federale del 5 ottobre 2007<sup>2</sup> sulla geoinformazione;  
visto l'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1985<sup>3</sup>  
sul trasporto pubblico,

*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1           Scopo

La presente ordinanza mira all'utilizzazione uniforme dei nomi geografici nelle relazioni ufficiali e in tutti i supporti d'informazione ufficiali.

### Art. 2           Oggetto

La presente ordinanza disciplina la competenza, la procedura e l'assunzione dei costi per il rilevamento, la determinazione, l'aggiornamento e la gestione dei nomi geografici.

### Art. 3           Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

- a.<sup>4</sup> *nomi geografici*: nomi di Comuni, località, vie, edifici, stazioni e oggetti topografici;
- b.<sup>5</sup> *nomi geografici della misurazione ufficiale*: nomi degli oggetti topografici secondo i dati della misurazione ufficiale;

RU 2008 2861

<sup>1</sup> RS 431.02

<sup>2</sup> RS 510.62

<sup>3</sup> [RU 1986 1974; 1994 2290 n. V; 1995 3517 n. I 10, 4093 all. n. 13; 1998 2856. RU 2009 5597 n. III]. Vedi ora: la LF del 20 mar. 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.1).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3459).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 8 dell'O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529).

- c. *nomi geografici della misurazione nazionale*: nomi degli oggetti topografici conformemente al modello topografico del paesaggio della misurazione nazionale;
- d. *Comuni*: le più piccole unità politiche che secondo la legislazione cantonale assumono i compiti dei Comuni politici e sono univocamente definite da un territorio giurisdizionale e un nome;
- e. *località*: insediamenti abitati geograficamente delimitabili, con un nome e un numero postale d'avviamento propri;
- f. *vie*: vie, strade, vicoli, piazze e zone provviste di denominazione che servono da indicazione della via per gli indirizzi;
- g. *stazioni*: stazioni ferroviarie, stazioni, comprese le stazioni a valle, a monte e intermedie nonché le fermate di tutte le corse regolari destinate al trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>6</sup> sugli orari;
- h. *oggetti topografici*: acque (p. es. fiumi, ruscelli, laghi, stagni, cascate, sorgenti), ghiacciai, insediamenti (p. es. città, villaggio, quartiere, frazione, fattorie isolate), rilievi (p. es. montagne e colline), paesaggi (p. es. siti, valli, alpi, terreni agricoli, boschi), oggetti culturali (p. es. rocche, castelli, conventi, chiese, cappelle), edifici pubblici (p. es. scuole, ospedali, capanne alpine) e oggetti particolari delle vie di comunicazione (p. es. ponti, passi, gallerie, aeroporti).

#### **Art. 4** Principi

<sup>1</sup> I nomi geografici devono poter essere scritti e letti con facilità e godere del consenso generale.

<sup>2</sup> Sono formulati, per quanto possibile e opportuno, sulla base della lingua standard (lingua scritta) della regione linguistica.

<sup>3</sup> I nomi geografici e la loro ortografia possono essere modificati soltanto qualora lo esiga l'interesse pubblico.

#### **Art. 5** Direttive toponomastiche generali

L'Ufficio federale di topografia, sulla base delle raccomandazioni del Gruppo di esperti delle Nazioni Unite sui nomi geografici, emana e pubblica le direttive toponomastiche generali.

#### **Art. 6** Regolamentazioni esecutive

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di topografia emana regole per i nomi geografici della misurazione nazionale e della misurazione ufficiale. Tali regole comprendono segnatamente le regolamentazioni per le regioni linguistiche.

<sup>6</sup> [RU 1999 698. RU 2009 6055 art. 15]. Vedi ora: l'art. 1 cpv. 1 dell'O dell'11 nov. 2009 sugli orari (RS 745.13).

<sup>2</sup> Emana raccomandazioni per l'ortografia:

- a. dei nomi dei Comuni;
- b. dei nomi delle località;
- c. dei nomi delle vie e degli indirizzi degli edifici.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale dei trasporti emana direttive sull'ortografia dei nomi delle stazioni.

## **Sezione 2: Nomi geografici della misurazione nazionale**

### **Art. 7**

<sup>1</sup> Nell'ambito della misurazione nazionale, l'Ufficio federale di topografia adempie i compiti seguenti:

- a. rileva, determina, aggiorna e gestisce i nomi di oggetti topografici che concernono esclusivamente le carte nazionali;
- b. provvede a una scelta adeguata di nomi geografici della misurazione ufficiale per la misurazione nazionale topografica e cartografica;
- c. gestisce i nomi geografici della misurazione nazionale (modello topografico del paesaggio).

<sup>2</sup> Rende accessibili al pubblico lavori di ricerca e pubblicazioni nel campo della toponomastica nonché altre informazioni di base nel campo dei nomi geografici.

## **Sezione 3: Nomi geografici della misurazione ufficiale**

### **Art. 8**           Competenza

<sup>1</sup> I nomi geografici sono rilevati, aggiornati e gestiti dal servizio competente per la misurazione ufficiale.

<sup>2</sup> I Cantoni stabiliscono mediante atto giuridico il servizio competente per la determinazione dei nomi geografici della misurazione ufficiale.

### **Art. 9**           Commissione cantonale di nomenclatura

<sup>1</sup> Il Cantone istituisce una commissione di nomenclatura.

<sup>2</sup> La commissione di nomenclatura è il servizio specializzato del Cantone per i nomi geografici della misurazione ufficiale.

<sup>3</sup> In occasione del rilevamento e dell'aggiornamento di detti nomi geografici, essa ne verifica la correttezza linguistica e la conformità alle regolamentazioni esecutive secondo l'articolo 6 e comunica i risultati delle proprie verifiche e le proprie raccomandazioni al servizio competente per la determinazione dei nomi.

<sup>4</sup> Se il servizio competente non intende seguire le raccomandazioni della commissione di nomenclatura, richiede alla Direzione federale delle misurazioni catastali un parere al riguardo.

## Sezione 4: Comuni

### Art. 10 Principi

<sup>1</sup> Il nome di un Comune deve essere univoco per l'intero territorio svizzero e non deve dare adito ad alcuna confusione con il nome di un altro Comune.

<sup>2</sup> Al nome del Comune deve essere aggiunto un complemento nei casi in cui:

- a. il medesimo nome è utilizzato da più Comuni;
- b. il nome di più Comuni è scritto diversamente, ma è pronunciato in maniera identica.

### Art. 11 Competenza

L'Ufficio federale di topografia è competente per:

- a. l'esame preliminare dei nomi dei Comuni;
- b. l'approvazione della determinazione e della modifica dei nomi dei Comuni.

### Art. 12 Oggetto dell'esame preliminare e dell'approvazione

Sono oggetto dell'esame preliminare e dell'approvazione:

- a. il rispetto dei principi secondo l'articolo 10;
- b. il rispetto delle regolamentazioni esecutive secondo l'articolo 6;
- c. l'utilizzabilità del nome.

### Art. 13 Procedura per l'esame preliminare

<sup>1</sup> L'autorità competente secondo il diritto cantonale sottopone all'Ufficio federale di topografia le seguenti modifiche previste dei nomi dei Comuni:

- a. la modifica del nome di un Comune;
- b. il nome del Comune nel caso di una fusione di Comuni;
- c. i nomi dei Comuni nel caso di una separazione di Comuni.

<sup>2</sup> La domanda può contenere più varianti, le quali sono esaminate individualmente.

<sup>3</sup> Alla domanda di esame preliminare sono allegati gli atti preparatori. Essi comprendono tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione secondo l'articolo 12.

<sup>4</sup> La procedura poggia sugli articoli 62a–62c, relativi all’accentramento delle procedure decisionali, della legge del 21 marzo 1997<sup>7</sup> sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Il termine per il parere degli organi federali è di 30 giorni.

**Art. 14**            Decisione sull’esame preliminare

<sup>1</sup> La decisione sull’esame preliminare contiene:

- a. la constatazione che i nomi proposti sono atti a essere approvati;
- b. una motivazione del rifiuto, nel caso in cui un nome non sia atto a essere approvato.

<sup>2</sup> La decisione è notificata al più tardi due mesi dopo la presentazione della domanda.

**Art. 15**            Procedura di approvazione

<sup>1</sup> Il servizio competente secondo il diritto cantonale inoltra all’Ufficio federale di topografia la domanda di approvazione:

- a. dopo l’esame preliminare del nome: al più tardi 30 giorni prima della data a partire dalla quale la modifica dovrebbe entrare in vigore;
- b. senza l’esame preliminare del nome: al più tardi due mesi prima della data a partire dalla quale la modifica dovrebbe entrare in vigore.

<sup>2</sup> Alla domanda sono allegati gli atti preparatori. Essi comprendono tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione secondo l’articolo 12.

<sup>3</sup> Il servizio richiedente ha qualità di parte nella procedura.

<sup>4</sup> Se il nome del Comune è conforme a quello della decisione sull’esame preliminare, l’Ufficio federale di topografia concede senz’altro l’approvazione. In caso contrario è eseguita una procedura di approvazione completa.

<sup>5</sup> La procedura poggia sugli articoli 62a–62c, relativi all’accentramento delle procedure decisionali, della legge del 21 marzo 1997<sup>8</sup> sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

**Art. 16**            Decisione di approvazione

<sup>1</sup> La decisione di approvazione è notificata alle parti e pubblicata nel Foglio federale.

<sup>2</sup> Dopo il passaggio in giudicato, è comunicata ai servizi che gestiscono un elenco ufficiale.

**Art. 17**            Ricorso

<sup>1</sup> Contro la decisione di approvazione è ammesso il ricorso al Consiglio federale. Esso decide definitivamente.

<sup>7</sup> RS 172.010

<sup>8</sup> RS 172.010

<sup>2</sup> Nella procedura di ricorso sono sentiti gli uffici federali che hanno partecipato alla procedura di approvazione.

#### **Art. 18**            Obbligo di notifica

Il servizio cantonale competente comunica all'Ufficio federale di topografia, al più tardi 30 giorni prima della data della loro entrata in vigore, le modifiche seguenti:

- a. le modifiche territoriali tra Comuni;
- b. la soppressione del nome di un Comune nel caso di una fusione o di una separazione di Comuni;
- c. i cambiamenti del nome di distretti o unità amministrative cantonali comparabili;
- d. i cambiamenti riguardanti l'appartenenza di Comuni a un distretto o a un'unità amministrativa cantonale comparabile.

#### **Art. 19**            Elenco ufficiale dei Comuni

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di statistica:

- a. attribuisce a ogni Comune un numero vincolante;
- b. allestisce, gestisce e pubblica l'elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera.

<sup>2</sup> L'elenco ufficiale dei Comuni è suddiviso per Cantoni e distretti o unità amministrative cantonali comparabili.

<sup>3</sup> I nomi e i numeri dei Comuni dell'elenco ufficiale dei Comuni sono vincolanti per le autorità.

### **Sezione 5: Località**

#### **Art. 20**            Principi

<sup>1</sup> Gli insediamenti contigui geograficamente delimitabili di importanza nazionale, che possono includere anche insediamenti secondari, devono essere designati con un nome di località e un numero postale d'avviamento univoci.

<sup>2</sup> A ogni località è attribuito un numero postale d'avviamento univoco o, in casi motivati, più numeri postali d'avviamento univoci.

<sup>3</sup> L'ortografia dei nomi delle località e la delimitazione geografica delle località (perimetro) della misurazione ufficiale sono vincolanti per le autorità.

#### **Art. 21**            Competenze

<sup>1</sup> Il servizio competente secondo il diritto cantonale, dopo aver sentito i Comuni interessati e La Posta Svizzera (La Posta), determina la località, ne stabilisce la delimitazione, il nome e la sua ortografia.

<sup>2</sup> Il servizio competente per la misurazione ufficiale coordina le modifiche del perimetro con i Comuni interessati e La Posta. Il servizio competente secondo il diritto cantonale stabilisce geograficamente le modifiche e le comunica all'Ufficio federale di topografia.

<sup>3</sup> La Posta stabilisce il numero postale d'avviamento dopo aver sentito il Cantone e i Comuni e lo comunica all'Ufficio federale di topografia.

#### **Art. 22**            Procedura

Alla determinazione e alla modifica di un nome di località sono applicabili per analogia le prescrizioni sull'esame preliminare e l'approvazione dei nomi dei Comuni.

#### **Art. 23**            Costi

<sup>1</sup> Chi presenta una domanda per la determinazione o la modifica del nome di una località ne assume i costi.

<sup>2</sup> Non sono addebitati costi se la determinazione o la modifica è una conseguenza dello sviluppo dell'insediamento oppure di esigenze aziendali nel quadro del servizio universale di cui agli articoli 2–4 della legge del 30 aprile 1997<sup>9</sup> sulle poste.

<sup>3</sup> Nel quadro dell'esame preliminare, l'Ufficio federale di topografia allestisce, unitamente ai servizi interessati della Confederazione e a La Posta, una proposta consolidata e la notifica con la decisione sull'esame preliminare.

<sup>4</sup> Stabilisce i costi nella decisione di approvazione.

#### **Art. 24**            Elenco ufficiale

L'Ufficio federale di topografia allestisce, gestisce e pubblica l'elenco ufficiale delle località con il numero postale d'avviamento e il perimetro.

### **Sezione 6: Vie**

#### **Art. 25**<sup>10</sup>        Principi

<sup>1</sup> Tutte le vie in località e in altri insediamenti abitati sono provviste di un nome.

<sup>2</sup> Se non esistono vie, strade o piazze da denominare, possono essere utilizzate zone provviste di denominazione.

<sup>3</sup> L'ortografia dei nomi delle vie che riprendono elementi dei nomi geografici della misurazione ufficiale è armonizzata a livello regionale.

<sup>9</sup> [RU 1997 2452, 2000 2355 all. n. 23, 2003 4297, 2006 2197 all. n. 85, 2007 5645.

RU 2012 4993 all. n. I]. Ora: all'art. 14 della L del 17 dic. 2010 sulle poste (RS 783.0).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3459).

**Art. 26** Competenza

<sup>1</sup> I Cantoni assicurano la denominazione esaustiva delle vie.

<sup>2</sup> Regolano le competenze e la procedura per la determinazione e l'armonizzazione dei nomi delle vie.

<sup>3</sup> I nomi delle vie stabiliti sono comunicati al servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, all'Ufficio federale di statistica e agli offerenti di servizi universali secondo gli articoli 2–4 della legge del 30 aprile 1997<sup>11</sup> sulle poste.

**Art. 26a**<sup>12</sup> Elenco ufficiale

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di topografia tiene l'elenco ufficiale delle vie.

<sup>2</sup> L'elenco contiene per tutte le vie ai sensi dell'articolo 3 lettera f i dati seguenti:

- a. un identificatore univoco (ESID);
- b. un nome di via univoco per località, eventualmente in più lingue nelle regioni plurilingue;
- c. il nome della rispettiva località e il numero postale di avviamento presente nell'elenco ufficiale delle località (art. 24);
- d. il nome del rispettivo Comune e il numero del Comune presente nell'elenco ufficiale dei Comuni (art. 19);
- e. l'ubicazione geografica della via;
- f. lo stato di realizzazione della via;
- g. lo stato dell'oggetto «via».

<sup>3</sup> L'Ufficio federale di statistica comunica all'Ufficio federale di topografia i dati di cui al capoverso 2 e, periodicamente, tutte le modifiche.

<sup>4</sup> L'elenco ufficiale delle vie è vincolante per le autorità ad eccezione dei dati di cui al capoverso 2 lettera e.

**Sezione 6a:**<sup>13</sup> Indirizzi degli edifici**Art. 26b** Principi

<sup>1</sup> L'indirizzo di un edificio è definito dai dati seguenti:

- a. un identificatore univoco (EGAIID);

<sup>11</sup> [RU 1997 2452, 2000 2355 all. n. 23, 2003 4297, 2006 2197 all. n. 85, 2007 5645. RU 2012 4993 all. n. I]. Ora: i fornitori di servizi postali registrati secondo l'art. 4 della L del 17 dic. 2010 sulle poste (RS 783.0).

<sup>12</sup> Introdotto dall'all. 2 n. II 3 dell'O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3459).

<sup>13</sup> Introdotta dall'all. 2 n. II 3 dell'O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3459).



- b. identificatore dell'edificio (EGID) e identificatore dell'entrata dell'edificio (EDID) secondo il Registro degli edifici e delle abitazioni (REA);
  - c. numero civico (numero di polizia) secondo la legislazione cantonale;
  - d. nome dell'edificio, se l'edificio è provvisto di un nome particolare, comunemente noto;
  - e. il rispettivo nome della via presente nell'elenco ufficiale (art. 26a);
  - f. il nome della rispettiva località e il numero postale di avviamento presente nell'elenco ufficiale delle località (art. 24);
  - g. il nome del rispettivo Comune e il numero del Comune presente nell'elenco ufficiale dei Comuni (art. 19);
  - h. l'ubicazione geografica (punto di riferimento);
  - i. lo stato dell'oggetto «indirizzo dell'edificio».
- <sup>2</sup> Ciascuno degli edifici seguenti ai sensi del REA riceve uno o più indirizzi:
- a. edifici esistenti;
  - b. edifici autorizzati conformemente alla legislazione cantonale in materia di costruzioni e pianificazione del territorio, dal momento dell'entrata in vigore dell'autorizzazione sino alla sua eventuale estinzione in caso di mancato utilizzo.
- <sup>3</sup> Agli oggetti rilevati nell'ambito della misurazione ufficiale possono essere inoltre attribuiti indirizzi se il modello dei dati lo prevede.
- <sup>4</sup> Ogni indirizzo di edificio è univoco all'interno di una località.

#### **Art. 26c** Elenco ufficiale

- <sup>1</sup> L'Ufficio federale di topografia tiene l'elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici.
- <sup>2</sup> L'Ufficio federale di statistica comunica all'Ufficio federale di topografia i dati del REA (art. 26b) e dell'elenco ufficiale dei Comuni (art. 19) e, periodicamente, tutte le modifiche.
- <sup>3</sup> Gli indirizzi degli edifici sono vincolanti per le autorità.

### **Sezione 7: Stazioni**

#### **Art. 27** Principi

- <sup>1</sup> I nomi delle stazioni devono essere univoci per l'intero territorio svizzero.
- <sup>2</sup> La stazione porta il nome della località che serve.
- <sup>3</sup> Se una stazione serve più località o non ne serve alcuna, essa porta il nome più appropriato alle necessità del traffico. Di regola porta un solo nome.

<sup>4</sup> Se più stazioni servono la medesima località, esse sono distinte mediante aggiunte al nome della località. L'aggiunta non può consistere nel nome di un'impresa, a meno che esso non sia identico a un nome geografico.

<sup>5</sup> Per quanto possibile, l'ortografia corrisponde a quella degli altri nomi geografici.

#### **Art. 28**            Competenza

<sup>1</sup> L'Ufficio federale dei trasporti stabilisce, su domanda, i nomi delle stazioni.

<sup>2</sup> Possono presentare una domanda:

- a. le imprese di trasporto concessionarie;
- b. il Comune sul cui territorio è situata la stazione;
- c. Il Cantone sul cui territorio è situata la stazione.

#### **Art. 29**            Oggetto della determinazione

Sono oggetto della determinazione:

- a. il rispetto dei principi secondo l'articolo 27;
- b. il rispetto delle direttive dell'Ufficio federale dei trasporti secondo l'articolo 6 capoverso 3.

#### **Art. 30**            Procedura di determinazione

<sup>1</sup> Alla domanda di determinazione o di modifica del nome di una stazione sono allegati gli atti preparatori. Essi comprendono tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione secondo l'articolo 29.

<sup>2</sup> La procedura poggia sugli articoli 62a–62c, relativi all'accentramento delle procedure decisionali, della legge del 21 marzo 1997<sup>14</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

#### **Art. 31**            Decisione di determinazione

La decisione di determinazione è notificata alle imprese di trasporto concessionarie interessate, al Comune e al Cantone.

#### **Art. 32**            Ricorso

<sup>1</sup> Contro la decisione di determinazione è ammesso il ricorso al Consiglio federale. Esso decide definitivamente.

<sup>2</sup> Nella procedura di ricorso sono sentiti gli uffici federali che hanno partecipato alla procedura di determinazione.

<sup>14</sup> RS 172.010

**Art. 33** Costi

<sup>1</sup> Chi presenta una domanda per la determinazione o la modifica del nome di una stazione ne assume i costi.

<sup>2</sup> Non sono addebitati costi se la determinazione o la modifica è la conseguenza:

- a. dello sviluppo dell'insediamento;
- b. della modifica della rete delle linee;
- c. delle necessità aziendali delle imprese di trasporto.

<sup>3</sup> Su istanza del richiedente, l'Ufficio federale dei trasporti, unitamente ai servizi interessati della Confederazione e alle imprese di trasporto, allestisce una proposta consolidata.

<sup>4</sup> Stabilisce i costi nella decisione.

**Art. 34<sup>15</sup>** Elenco

L'elenco dei nomi delle stazioni è pubblicato nel quadro della pubblicazione ufficiale degli orari secondo gli articoli 9 e 10 dell'ordinanza del 4 novembre 2009<sup>16</sup> sugli orari.

**Sezione 8: Coordinamento e partecipazione****Art. 35** Coordinamento a livello internazionale

L'Ufficio federale di topografia è competente per il coordinamento internazionale nel campo dei nomi geografici.

**Art. 36** Coordinamento a livello nazionale

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di topografia coordina le attività della Confederazione nel campo dei nomi geografici.

<sup>2</sup> Può avvalersi di altri servizi della Confederazione, aziende della Confederazione e servizi specializzati dei Cantoni.

**Art. 37** Partecipazione dei Cantoni, consultazione delle organizzazioni

In occasione dell'elaborazione di regolamentazioni esecutive, l'Ufficio federale competente assicura in maniera adeguata la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni partner.

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 3 dell'O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3459).

<sup>16</sup> RS 745.13

## Sezione 9: Disposizioni finali

**Art. 37a<sup>17</sup>** Disposizioni transitorie della modifica del 9 giugno 2017

<sup>1</sup> L'elenco ufficiale delle vie (art. 26a) e l'elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici (art. 26c) sono allestiti e resi operativi entro quattro anni dall'entrata in vigore della modifica del 9 giugno 2017.

<sup>2</sup> I Cantoni mettono gratuitamente a disposizione della Confederazione i dati necessari all'allestimento degli elenchi.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale di topografia sottopone ai Cantoni le bozze degli elenchi per convalida. I Cantoni provvedono a una convalida entro al massimo un anno. La Confederazione partecipa alle spese di convalida; i dettagli sono disciplinati nella convenzione sulle prestazioni per la misurazione ufficiale.

<sup>4</sup> Sino alla convalida dell'elenco ufficiale delle vie, per le autorità è vincolante l'ortografia dei nomi delle vie della misurazione ufficiale nel rispettivo territorio.

**Art. 38** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 30 dicembre 1970<sup>18</sup> concernente i nomi dei luoghi, dei Comuni e delle stazioni è abrogata.

**Art. 39** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.

<sup>17</sup> Introdotta dall'all. 2 n. II 3 dell'O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3459).

<sup>18</sup> [RU 1970 1655, 1991 370 all. n. 3, 1997 2779 n. II 28, 1999 704 n. II 14]